

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 07648/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

**Il Presidente ff**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 7648 del 2024, proposto da Alessandro Panichi, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Terlizzi, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Di Veroli in Roma, via di Villa Ada, 57;

***contro***

Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Giustizia, Agenzia delle Entrate, Commissione Interministeriale Ripam, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Avvocatura Generale dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero Dell'Economia e delle Finanze, Ministero Dell'Interno, Avvocatura dello Stato, Formez Pa, Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A., non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Simone Longo, Giacomo Morsillo, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza n. 7502 del 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,  
Sezione Quarta

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami avanzata con  
il ricorso indicato in epigrafe;

Visto l'art. 41, comma 4, c.p.a.;

Considerata, nel caso di specie, l'oggettiva difficoltà di integrare il contraddittorio  
mediante le forme ordinarie di notificazione;

Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami  
può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione nel sito internet delle  
amministrazioni resistenti di un avviso contenente il nominativo della parte  
appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti  
impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la  
sintetica indicazione dei motivi di appello;

- la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a  
dieci giorni continuativi in una sezione dedicata dei siti internet delle  
Amministrazioni prima indicate o comunque in una sezione facilmente accessibile  
da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio  
di giorni sette dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della  
prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nel termine  
di giorni sette dalla effettuazione della stessa;

Ritenuto che la presente autorizzazione lascia impregiudicata la valutazione da  
parte del Collegio che deciderà il merito della presente controversia della questione

di rito relativa all'ammissibilità del ricorso di primo grado.

P.Q.M.

Impregiudicata ogni valutazione del Collegio in rito e in merito, autorizza la richiesta notifica per pubblici proclami secondo le modalità indicate in premessa.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2024.

**Il Presidente ff  
Vincenzo Lopilato**

**IL SEGRETARIO**